


ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510293558

pagina 1 di 13

A.S.L. TO1
Via San Secondo 29
10128 Torino
P.IVA 09737640012



A.S.L. TO1

*Azienda Sanitaria Locale
Torino*

KASCO

Capitolato di Polizza
Assicurazione Danni Accidentali ed altri rischi

Codice CIG: 5508934226

Calcolo del premio

Km preventivati: 40.000

Tasso lordo per kilometro: 0,227

Premio lordo annuo: € 9.080,00

Definizioni**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

BROKER

La G.B.S. General Broker Service SpA (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).

ATTIVITA'

Quella svolta in qualità di Azienda Sanitaria per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO/
RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

ASSICURATO: ASL TO1

Polizza 0225510293558

pagina 3 di 13

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

SEZIONE 1 - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale**1.1 - Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; qualora entro tale termine non sia corrisposto il premio, la garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, ivi comprese le eventuali proroghe disciplinate dall'articolo 1.10 entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

1.3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.4 - Variazioni del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

1.5 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.7 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.9 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

1.10 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di Offerta), eventualmente rinnovabile alla scadenza per un periodo di uguale durata, su richiesta

dell'Assicurato. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò fosse necessario per terminare la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

1.11 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.12 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di legge) viene calcolato come segue:

Totale km preventivati 40.000 (quarantamila) x €..... = €.....

Il premio risultante sarà considerato quale premio minimo di polizza (oltre alle imposte di Legge).

1.13 - Coassicurazione e Delega

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose, sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

1.14 - Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";

che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna, entro il termine di 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio, a fornire al Contraente, i dati afferenti l'andamento sinistri del rischio oggetto del presente capitolato, detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto.

In particolare la Società è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutti i sinistri denunciati nel periodo di riferimento suddivisi in:

Sinistri denunciati

Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)

Sinistri senza seguito.

1.16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

1.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro e solo ove fossero valide e operanti altre assicurazioni, varrà il disposto di cui all'art. 1910 C.C..

1.18 - Trasferimento del contratto

Il presente contratto può essere trasferito mediante girata apposta sul documento di assicurazione.

L'Assicuratore potrà opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai cedenti.

1.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si

impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

1.20 – Regolazione del premio

Alla scadenza dell'annualità assicurativa si provvederà alla regolazione del premio in relazione al totale dei km effettivamente percorsi dalle persone autorizzate dalla Contraente nell'annualità trascorsa.

Tale regolazione prevederà un premio di € per ogni km eccedente quelli preventivati di cui all'art. 1.12.

La Contraente comunicherà i dati necessari entro 90 giorni dalla scadenza annuale.

La differenza risultante dalla regolazione dovrà essere regolata dal Contraente nei 30 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. Non sono previsti conguagli negativi.

1.21 – Validità esclusiva norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

ASSICURATO: **ASL TO1**

Polizza **0225510293558**

pagina 9 di 13

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.7 - Foro competente

Art. 1.10 - Durata del Contratto

Art. 1.14 - Broker

Art. 1.16 - Recesso del Contratto

Art. 1.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.18 - Trasferimento del contratto

Data / /

La Società

Il Contraente

SEZIONE 2 - Condizioni che regolano l'assicurazione dei Guasti Accidentali**2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, sino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli - autovetture ad uso privato e promiscuo, autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 quintali, motocicli di qualsiasi cilindrata - intestati presso il P.R.A. ai dipendenti della Contraente (compreso il coniuge o altri familiari conviventi) ed utilizzati in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio e/o in itinere anche al di fuori del territorio dell'Ente e/o servizio per trasferimenti limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso.

2.2 - Limiti di copertura

Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto e cioè sino ad un massimo di € 15.000,00 per sinistro.

2.3 - Identificazione dei veicoli assicurati

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente la quale, in caso di sinistro, si impegna a fornire per le necessarie verifiche.

2.4 - Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati:

2.4.1 Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

La garanzia non opera:

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;

per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;

per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

2.4.2 Danni da Incendio

La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati.

2.4.3 Danni da Furto

La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori. Tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato.

2.4.4 Eventi socio-politici e naturali

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

2.4.5 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

2.4.6 Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

2.5 – Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

2.6 – Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art.2.4.

SEZIONE 3- Condizioni che regolano la gestione dei sinistri**3.1 - Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:

comunicare all'Assicuratore per il tramite del broker, entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;

fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno: l'Assicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;

compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare

l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;

compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore, che se ne assume ogni onere e responsabilità;

astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

fornire all'Assicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

3.2 – Limite dell'indennizzo

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto all'Assicuratore.

3.3 – Pagamento dei danni

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

3.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

a) Danno parziale:

L'ammontare del danno parziale sarà calcolato senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà sempreché le parti non riparabili siano sostituite con parti nuove e che il valore del danno accertato in questo modo non superi il valore commerciale del veicolo nel giorno del sinistro.

b) Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale:

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato: il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; il valore riportato su "Quattoruote", successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

IL CONTRAENTE



UnipolSai Assicurazioni S.p.A
Divisione Fondiaria
L'Agente Generale

[Handwritten signature]

La presente polizza e' stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 31/03/2014 in TORINO e formano parte integrante della polizza n° 33 fogli dattiloscritti.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro 9.080,00 e' stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 24/4 alle ore 13

L'AGENTE / ESATTORE AL...  ... S.p.A.

ASL TO1

RIFERIMENTI	CIG 5508934226	CUP(15crt)	Age(div/cod) 0225
	Polizza n. 0225510293558	APP Decorrenza	Differimento incasso 60 (da Capitolato)
	Broker GBS SPA	Delegataria	UnipolSai Assicurazioni S.p.A

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

Agenzia TORINO CENTRO 225 email: comunicazioni@pec.gaglia.it

Il sottoscritto **Livio GAGLIA** Nato a **Torino**, Provincia di **Torino**, il **25/08/1951**

in qualità di **Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Divisione La Fondiaria**,

dell'Agenzia **TORINO CENTRO (225)**, corso Tassoni 25, 10143 **TORINO**,

C.F. **GGLLVI51M25L219J** P.I. **05342180014**

DICHIARA

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca (o Poste Italiane SpA): **INTESA SANPAOLO S.p.A.**

- Sede **piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**

- numero di conto **100000002017**

- codice IBAN: **IT98I0306901036100000002017**

- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:

Nome **Fiorenza** Cognome **Bracco** C.F. **BRCFNZ53L70L219I**

nato il **30/07/1953** a **Torino** prov. **Torino** carica **Procuratore**


Nome **Stefano** Cognome **Gaglia** C.F. **GGLSFN81M02L219U**

nato il **02/08/1981** a **Torino** prov. **Torino** carica **Subagente**

Nome **Silvestro** Cognome **Pietrafesa** C.F. **PTRSVS59P16L219Z**

nato il **16/09/1959** a **Torino** prov. **Torino** carica **Subagente**

Timbro e Firma



Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) – tel +39 051 5077111 – fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 – Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P. IVA 00818570012 – R.E.A. 5111469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

ALLEGATO

Appendice N. alla polizza 0225.5102935.58 Agenzia/succursale 225 - TORINO CENTRO Cod. Ag. 225

Dati del Contraente ASL TO1 09737640012

V. SAN SECONDO 29 10128 TORINO TO

RIPARTIZIONE DEL PREMIO IN COGESTIONE

COMPAGNIE	LA FONDIARIA ASS.N. S.P.A.	UNIPOLSAI (DIV. MILANO)	(DIV.)					
COD. COMPAGNIA	0001	0017						TOTALI
QUOTA%	60,000	40,000						
PREMIO ALLA FIRMA								
Responsabilità Civile	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Incendio - Furto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Eventi sociopolitici e Naturali	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Collisione	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Danni accidentali	EUR 4800,00	EUR 3200,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 8000,00
Gar. Agg. e Compact "Perdite Pec."	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Gar. Agg. Compact "Respons."	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Garanzie Aggiuntive Oro	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Garanzie Aggiuntive Class	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Garanzie Aggiuntive Vip	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Carico/Scarico con mezzi meccan.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Infortuni del Conducente	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Tutela Giudiziaria	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Sospensione della Patente di Guida	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Ricor. terzi da Incendio COMPACT	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Assistenza Stradale	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
TOTALE PREMIO NETTO	EUR 4800,00	EUR 3200,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 8000,00
Di cui contributo S.S.N.	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
TOTALE IMPOSTE	EUR 648,00	EUR 432,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 1080,00
TOTALE PREMIO imposte comprese	EUR 5448,00	EUR 3632,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 9080,00
PREMIO ANNUO								
Responsabilità Civile	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Incendio - Furto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Eventi sociopolitici e Naturali	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Collisione	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Danni accidentali	EUR 4800,00	EUR 3200,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 8000,00
Gar. Agg. e Compact "Perdite Pec."	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Gar. Agg. Compact "Respons."	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Garanzia Aggiuntive Oro	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Garanzie Aggiuntive Class	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Garanzie Aggiuntive Vip	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Carico/Scarico con mezzi meccan.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Infortuni del Conducente	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Tutela Giudiziaria	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Sospensione della Patente di Guida	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Ricor. terzi da Incendio COMPACT	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
Assistenza Stradale	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
TOTALE PREMIO NETTO	EUR 4800,00	EUR 3200,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 8000,00
Di cui contributo S.S.N.	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 0,00
TOTALE IMPOSTE	EUR 648,00	EUR 432,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 1080,00
TOTALE PREMIO imposte comprese	EUR 5448,00	EUR 3632,00	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 9080,00

FERMO IL RESTO

La presente appendice, fatta in _____ esemplari ad un solo effetto, forma parte integrante della suddetta polizza cui va annessa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direzione Generale Assicurativa

Franco Elena

IL CONTRAENTE

COMPAGNIE ASSICURATRICI

UNIPOLSAI (DIV. LA FONDIARIA)	Alq. 60	Alq.
UNIPOLSAI (DIV. MILANO)	Alq. 40	Alq.
	Alq.	Alq.

Il sottoscritto Agente dichiara di ricevere la somma di EUR

per un importo a saldo della presente.

L'AGENTE